

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2758

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CUFFARO, FERRI, MASIELLO, CERRINA FERONI,  
BARACETTI, COLOMBA, MIGLIORINI***Presentata il 29 luglio 1981*

**Norme per la realizzazione e lo sviluppo dei programmi  
dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 546 del 1977 che ha stabilito i finanziamenti e le norme per la ricostruzione del Friuli colpito dal terremoto del 6 maggio 1976, ha anche istituito a Trieste l'area di ricerca scientifica e tecnologica.

La proposta che noi presentiamo prevede misure perché questo importante strumento per lo sviluppo scientifico e tecnologico possa veramente decollare e realizzare o promuovere vasti programmi di ricerca.

L'ARST infatti, oltre a segnare il passo per una troppo lenta definizione dei suoi organi statutarî, ha una dotazione finanziaria assolutamente insufficiente rispetto ai compiti imponenti d'istituto.

Lasciare l'ARST in queste condizioni significa sciupare una grande occasione

per il rilancio di Trieste, vanificare gli obiettivi che si volevano raggiungere con la sua istituzione che sono sicuramente di interesse nazionale.

L'ARST, posta in una zona nevralgica per i rapporti dell'Italia con i Paesi del centro-Europa e con la Jugoslavia, zona che irradia le proprie relazioni verso tutto il Mediterraneo e l'oltre Suez, può costituire anche un importante tramite per la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico e per quella prevista con il trattato di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia sul piano produttivo.

Lo sviluppo dell'ARST può forse dirottare l'interesse dei due Paesi da forme di collaborazione produttive tradizionali (concepite secondo un modello di sviluppo industriale in rapido superamento e pro-

iettate in un polo fisico — la zona franca industriale sul Carso a cavallo del confine — la cui previsione ha suscitato tante giuste perplessità e resistenze anche strumentali) a forme di superiore livello in cui l'innovazione e l'applicazione delle scoperte scientifiche può giocare un ruolo essenziale.

Non va dimenticato che sia Italia che Jugoslavia hanno — ed i problemi attorno all'ARST sono particolarmente acuti — la necessità (in varia ma sempre grande misura) di riqualificare il proprio apparato produttivo ed i servizi.

Questo aspetto va particolarmente sottolineato al di là della prospettiva della collaborazione internazionale a cui può dare vita l'ARST.

L'Italia vede il proprio sistema di ricerca — malgrado le grandi tradizioni del nostro Paese ed anche i risultati che la comunità scientifica nazionale continua a realizzare — in ritardo grave rispetto ad altri Paesi industrializzati.

La crisi mondiale accentua i termini della competizione, li tramuta in una sfida. Il nostro impegno deve essere rivolto ad estendere, qualificare e rafforzare la consistenza ed il ruolo della ricerca scientifica e tecnologica attraverso una adeguata politica della e per la scienza ed a sciogliere i nodi che impediscono nuove produzioni, nuovi processi secondo obiettivi avanzati anche sul piano della qualità della vita.

E solo affrontando i nuovi problemi suscitati dalla crisi energetica, dalla necessità alla lotta contro gli inquinamenti, per la difesa dell'ambiente e per la qualità dei servizi, per una nuova organizzazione del lavoro che tenda ad umanizzarlo, che riusciremo a fare delle scoperte della scienza e della tecnica il mezzo per rinnovare il paese, per raggiungere nuovi livelli culturali ed allo stesso tempo qualificare le nostre produzioni oggi ridotte a competere con quelle di paesi in via di avviare la loro attività industriale ed agricola.

Uno dei nodi da sciogliere è quello di abbattere gli ostacoli che oggi si frap-

pongono al trasferimento dei risultati della ricerca alla produzione. L'ARST può costituire uno strumento decisivo per affrontare questo problema ed è soprattutto in questi termini che è stato concepito dal legislatore.

Nell'area dovrà avvenire ed intensificarsi lo scambio di esperienze tra università, enti pubblici e privati di ricerca ed il mondo industriale e produttivo in generale. La collocazione dell'ARST è la più opportuna per costituire un esempio nazionale di questo sforzo al più alto livello, di un impegno per la formazione avanzata dei ricercatori, per quella loro mobilità che sola può garantire il passaggio e lo sviluppo delle conoscenze.

La regione Friuli-Venezia Giulia (ma più in particolare il capoluogo) può e deve anche attraverso l'ARST dare un grande contributo alla ripresa — in termini nuovi — dello sviluppo economico del Paese.

Per Trieste l'ARST costituisce un potente mezzo di rilancio. Nella crisi della città c'è un grande patrimonio di esperienze e di energie tecnico-scientifiche, di istituzioni, di capacità progettuali e produttive mortificate.

Ridare vitalità a Trieste significa recuperare questo grande patrimonio, dare ad esso modo di esprimersi, di orientarsi verso nuove frontiere tecnologiche, verso nuovi e più avanzati obiettivi produttivi.

Ridare vitalità a Trieste significa rinsaldare — attraverso nuove sperimentazioni e sbocchi produttivi — il suo tessuto industriale che un tempo fu all'avanguardia (l'industria navale per un lunghissimo periodo rappresentò ciò che è oggi per un paese quella speciale) e che invece si sta saldando.

C'è da un canto, attraverso gli stimoli che può suscitare l'ARST, da dare impulso ad una nuova imprenditorialità di tipo nuovo che accetti la sfida delle innovazioni, dall'altro da attendere alla creazione di nuovi e più qualificati posti di lavoro, di dare spazio all'affermarsi di nuove figure professionali e di nuove e moderne aggregazioni di progettazione e di produzione.

Anche per il Friuli ciò che si deve proporre non è l'abbandono del potenziale produttivo tradizionale ma un complesso di azioni innovative che diano robustezza maggiore a ciò che è valido ed introducano forti cambiamenti in ciò che è maturo, superato, perdente.

È in questo modo che si può anche vincere la battaglia per lo sviluppo dell'occupazione e che può essere bilanciata la stessa industria navalmeccanica.

Uno dei più importanti progetti che si profilano per l'ARST riguarda la installazione del Laboratorio Europeo « Luce di Sincrotrone » della ESF (European Science Foundation).

È un disegno di grande portata che può da solo dare una immagine all'ARST e qualificarla come grande centro di collaborazione internazionale.

Su questo progetto è necessario chiedere un forte impegno del Governo perché nelle sedi diplomatiche ed in quelle proprie in cui sarà presa la decisione la candidatura di Trieste sia concretamente e decisamente sostenuta sia precisato lo sforzo finanziario che il nostro paese è deciso a dare e che noi riteniamo debba essere massimo e non a detrimento di altri programmi nazionali.

L'ARST si trova davanti a complessi problemi finanziari a cui la legge che proponiamo tende a dare risposta. Una delle questioni che debbono essere affrontate e con spirito nuovo è quella dell'uso del territorio.

La mancanza di pianificazione per la installazione della infrastrutture e per gli

insediamenti produttivi ha generato anche a Trieste grandi guasti (basterebbe ricordare l'area di stoccaggio del prodotto transalpino), colpendo in primo luogo la comunità slovena. Al rischio della distruzione dell'ambiente naturale a Trieste sempre si somma quello delle disgregazione della minoranza, di un danno per il suo sviluppo economico sociale e culturale che invece va garantito e tutelato e va considerato uno dei primi obiettivi da raggiungere.

È per questo che nella proposta prevediamo norme particolari e specifiche per la localizzazione delle attività dell'ARST e per il risarcimento dei singoli e della comunità per l'acquisizione dei terreni necessari (quelli prettamente necessari).

Gli articoli della proposta di legge, le disposizioni finanziarie, gli impegni di spesa risultano sufficientemente chiari — ci pare — per richiedere una illustrazione particolareggiata.

Noi confidiamo che la proposta possa suscitare un'ampia convergenza ed essere rapidamente approvata.

Vogliamo ribadire che il progetto va incontro alle esigenze nazionali e di una città che essendo sede di prestigiosi istituti scientifici internazionali (come il prestigioso Centro internazionale di fisica teorica), di rilevanti università, di industrie a partecipazioni statali in campi di rilevante interesse (ITC, GMT, ATSM e TC), porto ed emporio di lunga tradizione e con collegamenti esteri a tutto il mondo, può davvero con l'ARST mettere a disposizione del Paese altre grandi energie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Contributo annuo di gestione).*

Allo scopo di favorire la realizzazione e lo sviluppo dei programmi dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, lo Stato concede al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546, un contributo annuo di gestione per venti anni a partire dall'anno 1981 di 2 miliardi di lire.

## ART. 2.

*(Fondo di dotazione).*

Al Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, allo scopo di costituire un Fondo di dotazione per provvedere alle spese di primo impianto ed a quelle relative all'acquisizione dei terreni da rendere disponibili per le strutture ed i laboratori di ricerca ed alla realizzazione delle infrastrutture di interesse comune nel comprensorio dell'area, è concesso un contributo di 50 miliardi di lire di cui cinque da erogarsi nel 1981, 20 nel 1982 e 25 nel 1983.

## ART. 3.

*(Norme per l'utilizzazione del Fondo di dotazione ai fini dell'acquisizione e della messa a disposizione dei terreni inclusi nel comprensorio dell'area di ricerca).*

Per l'utilizzazione del Fondo di dotazione ai fini della acquisizione dei terreni del comprensorio dell'area di ricerca, il Consorzio dell'area, nel rispetto delle nor-

me previste dall'articolo 2 dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, predispone di concerto con la Comunità montana del Carso, un piano generale con la specificazione dei programmi di acquisizione e di prevedibile utilizzazione dei terreni.

Il piano deve altresì contenere le indicazioni relative agli indennizzi ed ai risarcimenti necessari per l'acquisizione dei terreni nonché i programmi di intervento a carico del Consorzio per garantire alle località interessate alle attività dell'area di ricerca la salvaguardia dell'ambiente, il mantenimento delle loro caratteristiche ed una opportuna dotazione di servizi per tutta la popolazione in esse residente.

L'impiego delle somme del Fondo di dotazione per l'acquisizione dei terreni è vincolato all'approvazione del Piano di cui ai commi precedenti da parte del Consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

I terreni acquisiti con i mezzi del Fondo di dotazione sono messi a disposizione delle Aziende richiedenti secondo le norme di un apposito regolamento adottato dal Consiglio dell'area di ricerca su parere conforme della Comunità montana del Carso.

Particolari agevolazioni dovranno essere previste nel regolamento per le piccole e medie imprese e loro consorzi che intendono esercitare attività di ricerca nel comprensorio dell'area di ricerca.

I terreni del comprensorio acquisiti dal Consorzio con il Fondo di dotazione non possono essere ceduti in vendita; la concessione del diritto di superficie alle Aziende pubbliche e private non potrà avere durata superiore ad anni 25 e può essere rinnovata.

#### ART. 4.

*(Costituzione di una sezione speciale del FRIE per il finanziamento di attività connesse con l'area di ricerca di Trieste).*

È costituita presso il FRIE istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, una se-

zione speciale per il finanziamento di attività connesse con l'area di ricerca di Trieste a cui afferisce l'importo di 30 miliardi concessi dal Ministero del tesoro.

Afferiscono inoltre alla sezione speciale del FRIE per la ricerca:

1) le quote d'ammortamento per capitali ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;

2) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui.

Le somme comunque affluenti al Fondo sono destinate per due terzi al finanziamento attraverso mutui alle imprese della costruzione di stabilimenti, impianti, laboratori all'interno del comprensorio dell'area di ricerca di Trieste e per un terzo per il finanziamento in tutto il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di iniziative di trasferimento nelle attività produttive di innovazioni, risultato di ricerche effettuate nell'area di ricerca di Trieste.

Per la concessione dei mutui di cui al comma precedente valgono, salvo quanto disposto dalla presente legge, le norme della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni.

Le domande di finanziamento debbono essere presentate per il parere anche al Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca che le valuta entro 30 giorni dalla data di presentazione e le trasmette col suo parere, accompagnato da una relazione tecnica compilata dal Comitato tecnico-scientifico dell'area, al Comitato per la gestione del Fondo di rotazione per la delibera di concessione del mutuo.

In nessun caso possono essere concessi mutui se il parere del Consiglio di amministrazione dell'area è negativo.

Nel caso di iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo per la ricerca applicata istituito presso l'IMI, complessivamente i finanziamenti non possono superare il 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

## ART. 5.

*(Sgravi contributivi per nuovi posti di lavoro nell'area di ricerca).*

Per lo svolgimento delle attività nell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, gli Enti, le imprese o loro consorzi sono ammessi a sgravi contributivi, relativamente agli oneri dovuti dal datore di lavoro all'INPS, quando riguardano nuove assunzioni e per dieci anni dal loro insediamento nell'area.

## ART. 6.

*(Esenzione dall'imposta locale sui redditi per reinvestimenti nell'area di ricerca).*

La parte degli utili, dichiarati dalle società e dagli Enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili — ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 — dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, direttamente impiegati nell'impianto, ampliamento e sviluppo delle strutture e dei laboratori di ricerca nonché nei programmi di ricerca ammessi a contributo dal Fondo della ricerca applicata, è esente dalla imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.

I soggetti aventi diritto alla esenzione debbono unire alla dichiarazione annuale dei redditi, l'elencazione specifica della parte degli utili investiti nell'area di ricerca per investimenti o progetti di ricerca nel corso del periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Alla dichiarazione deve essere unita la elencazione degli investimenti e delle spese fatte.

L'esecuzione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse nonché nell'attività di ricerca dovranno essere certificate dagli organi pubblici di gestione delle aree.

I certificati previsti dovranno essere uniti alle dichiarazioni dei redditi.

## ART. 7.

(Copertura).

Il contributo annuo di lire 2 miliardi di cui all'articolo 1, sarà iscritto in apposito capitolo di bilancio del Ministero del tesoro.

All'onere relativo si provvede con una corrispondente diminuzione della spesa relativa al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

All'onere di 50 miliardi relativo agli articoli 2 e 6 della presente legge si provvede con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468).